



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9049 del 2012, proposto da:

Anitrav - Associazione Nazionale Imprese di Trasporto Viaggiatori, in persona del legale rappresentante p.t.; Impresa Individuale Aloisi Giulio, Impresa Individuale di Resta Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avv. Gaetano Gaudiello e Silvia Armati, con domicilio eletto presso Studio Legale Armati - Gaudiello in Roma, via R. Grazioli Lante, 76;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo, con il quale domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l'Avvocatura comunale;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

A.N.C. Associazione Regionale Lazio Trasporto, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Avv. Basile, con domicilio eletto presso Aldo Basile in Roma, via Carlo Conti Rossini, 26;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Capitolina in data 04.10.2012 n. 282/12: "regolamentazione dell'accesso dei titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate da altri Comuni all'interno delle zone a traffico limitato di Roma Capitale";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 il Cons. Silvia Martino;

Uditi per le parti rispettivamente rappresentate gli avv.ti, come da verbale;

Considerato che i provvedimenti impugnati, nella parte relativa all'imposizione del pedaggio, sono espressamente fondati sull'esigenza di contenere la congestione del traffico e l'inquinamento delle zone a traffico limitato;

Considerato che, sotto tale profilo, il provvedimento introduce una irragionevole discriminazione tra gli operatori che esercitano la medesima attività di NCC, a seconda che gli stessi siano autorizzati dal Comune di Roma, ovvero da altri Comuni;

Riservata, alla sede di merito, la delibazione delle questioni di legittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 5 – bis della l. n. del 1992;

Ritenuta la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, in relazione agli ostacoli frapposti all'esercizio della normale attività imprenditoriale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II[^], accoglie l'istanza cautelare, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati, nella parte relativa alla fissazione del pedaggio per l'accesso alle ZZTLL.

Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 6 marzo 2013.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Stefano Toschei, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)